

Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 18-6730

L.R. n. 30/2001. DGR n. 34-7789 del 17.12.2007. Ulteriore proroga dell'incarico del Direttore Generale Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali-Regione Piemonte.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Vista la L.R. n. 30 del 16 novembre 2001, istitutiva dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali-Regione Piemonte;

richiamata la D.G.R. n. 37-5948 del 7/5/2002 con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia, successivamente modificato ed integrato con D.G.R. n. 22-12881 del 20.6.2004 e con D.G.R. n. 55-5892 del 15.5.2007;

rilevato che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 dello Statuto dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali "l'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia dura cinque anni, è rinnovabile ed è disciplinato da apposito contratto di diritto privato";

ricordato che, con D.G.R. n. 65-6427 del 25/06/2002, veniva approvato lo schema di contratto di lavoro a tempo determinato per l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale per le Adozioni internazionali;

dato atto che, a tale scopo, con D.G.R. n. 12-6624 del 15/07/2002 veniva nominata la dott.ssa Anna Maria Colella quale Direttore Generale di tale Ente;

richiamata la D.G.R. n. 2-6752 del 30/08/2007 di proroga dell'incarico sino al 31 dicembre 2007;

vista la D.G.R. n. 34-6959 del 24.9.2007 di approvazione del nuovo schema di contratto a tempo determinato per l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali;

richiamata, altresì, la D.G.R. n. 34-7789 del 17 dicembre 2007, con la quale è stata disposta la nomina del Direttore dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali della Dr.ssa Anna Maria Colella a far data dal 21 dicembre 2007;

visto il relativo contratto di diritto privato a tempo determinato, per la durata di n. 5 anni, per l'attribuzione del suddetto incarico, stipulato in data 20 dicembre 2007;

dato atto che nell'anno 2012 è stato avviato un percorso di riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali, volto ad assicurare un miglior equilibrio economico-finanziario, raggiungibile attraverso l'incremento delle entrate proprie dell'ARAI, derivanti da un ampliamento dei convenzionamenti con altre regioni italiane e la riduzione dei costi di funzionamento, rideterminando le attività relative ai progetti di cooperazione svolte direttamente dall'Ente stesso;

rilevato che, con DGR 15-5029 dell'11.12.2012, è stata disposta la proroga, per la durata di un anno, a far data dal 20 dicembre 2012, del contratto di diritto privato stipulato ai sensi della D.G.R. n. 34-7789 del 17 dicembre 2007, come sopra richiamato, al fine di assicurare la continuità del percorso di riorganizzazione dell'Ente, come sopra specificato;

dato atto che l'art. 3 della LR 4 maggio 2012, n. 5 Legge finanziaria per l'anno 2012 prevede l'individuazione e l'adozione di un metodo finalizzato alla rimodulazione e alla riduzione della spesa a carico del bilancio regionale, superando il criterio della spesa storica e mettendo sotto osservazione le spese degli enti e società a partecipazione regionale e loro organici, le piante organiche del sistema regionale, ivi comprese quelle degli enti strumentali, al fine di una riduzione dei costi, sia del personale stesso, sia di funzionamento;

dato atto che, nell'ambito del suddetto percorso, la Giunta Regionale, con DGR n. 32-6198 del 29.7.2013, ha approvato le linee guida per l'inizio della fase istruttoria dei percorsi di internalizzazione delle attività regionali;

dato atto che il percorso suddetto e le indicazioni trovano applicazione anche all'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali-Regione Piemonte, rispetto alla quale si rende pertanto necessario avviare l'attività istruttoria in capo alla Direzione Regionale Politiche Sociali in merito al percorso di internalizzazione delle attività attualmente svolte dall'ARAI;

accertato che tale attività richiederà un congruo periodo di tempo, vista la complessità dei rapporti istituzionali in essere tra l'ARAI-Regione Piemonte, diverse autorità straniere, altre Regioni italiane e soggetti terzi, relativi alle funzioni di competenza dell'Ente;

ritenuto che, nelle more dello svolgimento del suddetto processo, sia necessario assicurare la continuità della gestione attuale, per un periodo di un anno, stimato congruo al fine di valutare gli esiti dell'istruttoria finalizzata all'attribuzione della gestione delle funzioni in capo all'Amministrazione Regionale e accompagnare l'attuazione del percorso di internalizzazione;

accertato che, a garanzia di tale continuità, risulta fondamentale il mantenimento dell'incarico di Direttore Generale dell'ARAI in capo al Direttore attualmente incaricato, Dr.ssa Anna Maria Colella;

appare opportuno prevedere l'ulteriore proroga del contratto di diritto privato per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale per le Adozioni internazionali, sottoscritto dall'Amministrazione Regionale e dalla Dr.ssa Anna Maria Colella, il 20 dicembre 2007, ai sensi della D.G.R. n. 34-7789 del 17 dicembre 2007, per la durata di un anno, a far data dal 20 dicembre 2013, data di scadenza della proroga precedente, disposta con DGR n. 15-5029 dell'11.12.2012.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale,

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

-di prorogare il contratto di diritto privato stipulato in data 20 dicembre 2007, per il conferimento dell'incarico quale Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali-Regione Piemonte, alla dott.ssa Anna Maria Colella, ai sensi della D.G.R. n. 34-7789 del 17 dicembre 2007, per un ulteriore anno, a far data dal 20 dicembre 2013, data di scadenza della proroga precedente, disposta con DGR n. 15-5029 dell'11.12.2012.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

(omissis)